



CITTA' DI CASTELLAMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO

DELLA CITTADINANZA ONORARIA

E

DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 54 del 29 settembre 2017

Sommario

Art. 1 - Oggetto e Finalità;

Art. 2 – Cittadinanza Onoraria;

Art. 3 – Cittadinanza Benemerita;

Art. 4 – Modalità di conferimento;

Art. 5 – Procedure;

Art. 6 – Onorificenze;

Art. 7 – Cerimonie pubbliche;

Art. 8 – Registro delle concessioni;

Art. 9 – Revoca delle benemerienze;

Art. 10 - Entrata in vigore.

Art. I
Oggetto e Finalità

- I. Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita” a cittadini, italiani o stranieri, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche o private.
2. Ai fini del presente Regolamento il termine “cittadinanza” nell’accezione di appartenenza ideale alla collettività del Comune di Castellamonte.

Art. 2
Cittadinanza Onoraria

- I. Il Comune di Castellamonte, conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e del prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione scientifica e artistica;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente;
 - e) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Castellamonte, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico – artistica e umana della loro terra;
 - f) per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.
2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3

Cittadinanza Benemerita

1. Il Comune di Castellamonte conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano, in qualsiasi modo giovato alla Città di Castellamonte promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.
2. La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4

Modalità di conferimento

1. La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita sono conferite dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente convocato in seduta straordinaria.
La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.
2. La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La richiesta di conferimento, per entrambe le onorificenze, deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa. La proposta deve essere approvata con voto favorevole da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Nel caso di cittadinanza onoraria e cittadinanza benemerita a stranieri il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 5 Procedura

Il servizio incaricato del procedimento, ricevuta la proposta, richiede la seguente documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare:

- a) Curriculum vitae;
- b) Consenso dell'interessato;
- c) Ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

Art. 6 Onorificenze

1. L'onorificenza per la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria. Nella pergamena, riportante la seguente dicitura: Città di Castellamonte, Città Metropolitana di Torino, le motivazioni del riconoscimento, le generalità dell'insignito, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
2. L'onorificenza per la cittadinanza benemerita consiste in una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza benemerita. Nella pergamena, riportante la seguente dicitura: Città di Castellamonte, Città Metropolitana di Torino, le motivazioni del riconoscimento, le generalità dell'insignito, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
3. Alla consegna del riconoscimento onorifico, l'interessato è invitato a partecipare con congruo preavviso. Qualora l'onorificenza sia conferita alla memoria l'invito è rivolto ai familiari del conferito ovvero alle persone che risultino essere legate a lui da motivi di affezione.

Art. 7 Cerimonie pubbliche

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 8
Registro delle concessioni

1. Per entrambe le onorificenze è istituito un registro delle concessioni, a cura della Segreteria. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione dell'onorificenza.
2. Nel caso di rinuncia alla Civica Benemerenda non sarà dato corso alla registrazione: qualora la registrazione sia già avvenuta, il Consiglio Comunale procederà alla revoca della concessione, annotandola nel Registro.
3. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9
Revoca delle Benemerende

La concessione della Civica Benemerenda può essere revocata dal Consiglio Comunale, qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento. La revoca della concessione deve essere annotata nell'apposito Registro.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.
